



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 28 maggio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, l'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito il capitolo n. 1650, denominato "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 maggio 2010 che, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 388, da attuare con i predetti fondi, per l'importo complessivo di € 38.830.483,74;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 16454 del maggio 2010 con cui a fronte della richiesta di € 38.830.483,74 è stata disposta la riassegnazione di €14.591.404,00.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del citato decreto del 28 maggio 2010, è stata destinata alle Regioni la somma complessiva di € 13.000.000,00, ripartita secondo la tabella ivi riportata all'allegato B, per la realizzazione di interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del citato decreto del 28 maggio 2010, alla copertura finanziaria degli importi assegnati per l'esercizio 2010 a ciascuna regione sulla base della ripartizione di cui alla tabella B del medesimo decreto, si provvede prioritariamente con le eventuali risorse residue che risultino impegnate per gli esercizi precedenti a favore delle medesime regioni, per precedenti analoghe iniziative a carico del *"Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori"*, che siano ancora utilizzabili e di cui sia comunque accertata la mancata utilizzazione per tali specifiche finalità e che le eventuali somme conseguentemente rese disponibili a valere sulla nuova riassegnazione sono ripartite ed impegnate a favore delle regioni nelle medesime proporzioni di cui alla citata tabella B, ad integrazione degli importi totali ivi attribuiti, con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto 28 maggio 2010 a fronte delle risorse riassegnate, pari a €14.591.404,00, quelle effettivamente disponibili sulla base dell'ordine di priorità stabilito nel medesimo decreto, per gli interventi di cui all'art. 4 del richiamato decreto ammontano a complessivi € 5.660.920,26;

VISTO il decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 19 luglio 2010, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2010, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di €5.660.920,26 e contestualmente alla ricognizione delle risorse residue impegnate per gli esercizi precedenti per analoghe iniziative a carico del *"Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori"* e ancora utilizzabili, pari a € 307.079,07;

CONSIDERATO altresì che , ai sensi dell'art. 4, comma 4 del citato decreto del 28 maggio 2010, con le medesime modalità previste al secondo capoverso del richiamato comma 4, si provvede all'eventuale ripartizione fra le altre regioni degli importi complessivamente assegnati per l'anno 2010 per i quali non siano presentati da parte delle Regioni interessate programmi generali di intervento o i relativi impegni siano comunque rinunciati o revocati entro il medesimo esercizio 2010;

CONSIDERATO, altresì, che nel medesimo art. 4, commi 2 e 3 del decreto 28 maggio 2010, si dispone che, con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, sono individuate le modalità di effettuazione delle iniziative secondo le direttive ivi disposte, nonché disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali di intervento, le modalità di rendicontazione delle spese, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo, le modalità di liquidazione delle risorse;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del 28 maggio 2010, l'attuazione del programma generale può avvenire anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle rispettive Regioni, ovvero solo in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206;

CONSIDERATO, inoltre, che per l'attuazione del programma le Regioni possono prevedere il coinvolgimento dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e delle Camere di commercio;

RITENUTO opportuno dare attuazione agli interventi previsti dall'art. 4, del citato decreto 28 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "legge": la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) "decreto di ripartizione 2010": il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 maggio 2010;
- c) "finanziamento": la somma riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per gli interventi previsti dall'art. 4 del decreto di ripartizione 2010, destinata a ciascuna Regione, secondo le modalità richiamate nelle premesse;
- d) "programmi": i programmi generali di intervento approvati dalle Regioni da presentare al Ministero dello sviluppo economico ai fini del finanziamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto di ripartizione 2010;
- e) "interventi": le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individuate, a norma del art. 4 del presente decreto, nei programmi delle Regioni;
- f) "soggetti beneficiari": le Regioni destinatarie del finanziamento per la realizzazione dei programmi di intervento;
- g) "soggetti attuatori": le Regioni, anche in collaborazione con le Associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute dalle Regioni in base alla legislazione regionale, o, solo in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
- h) "Ufficio competente": la Divisione XIII "Progetti per i consumatori" della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
- i) "Direzione Generale": la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
- j) "Direttore Generale": il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
- k) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
- l) "Codice del Consumo" : il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 2

Ripartizione e disponibilità delle risorse finanziarie

1. Le risorse destinate alla realizzazione dei programmi, pari a € 13.000.000,00, integrate dalle risorse residue degli esercizi precedenti, pari a € 307.079,07, sono ripartite in via provvisoria tra le Regioni con le modalità stabilite dall'art. 4, comma 1 del decreto di ripartizione 2010, come da allegata tabella A, colonna n. 2, di cui già disponibili ed impegnati € 5.967.999,33 come indicato nella colonna n. 3 nella medesima tabella.

2. All'adozione degli ulteriori impegni di spesa a favore delle Regioni, subordinati alle successive riassegnazione delle corrispondenti somme nel capitolo di entrata n. 1650 *"Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori"*, si provvederà con successivi decreti del Direttore Generale man mano che le risorse affluiranno nel predetto Fondo.
3. L'erogazione a ciascuna Regione delle somme assegnate, nei limiti comunque delle somme impegnate ai sensi dei commi 1 e 2, è subordinata all'effettiva disponibilità delle stesse nel richiamato Cap. 1650 *"Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori"*.
4. Il provvedimento definitivo di erogazione del finanziamento ad ogni Regione è emanato a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi previsti nei programmi, secondo quanto stabilito dagli articoli 12 e 13.

Art. 3

Compatibilità con ulteriori risorse

1. Il finanziamento destinato ad ogni intervento è compatibile con ulteriori risorse finanziarie a copertura dei costi totali del relativo programma, provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari.

Art. 4

Oggetto dei Programmi

1. I programmi, per essere ammessi al finanziamento, devono prevedere la realizzazione di interventi mirati all'informazione, all'educazione e all'assistenza dei consumatori e degli utenti attraverso:
 - a) lo sviluppo e la gestione di servizi informativi e telematici;
 - b) la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi;
 - c) l'attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;
 - d) l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call center;
 - e) l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, ivi compresa la sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;
 - f) la consulenza individuale o collettiva, anche on-line, a favore dei consumatori e degli utenti.
2. Gli interventi possono avere ad oggetto:
 - a) l'informazione su prezzi e tariffe di beni e servizi di largo e generale consumo, compresi i servizi di pubblica utilità, da attuarsi anche attraverso l'interscambio delle informazioni con l'Osservatorio dei prezzi e tariffe esistente presso il Ministero;
 - b) la realizzazione di interventi inseriti nella programmazione regionale, purché esclusivamente e direttamente destinati ai consumatori ai sensi del presente articolo e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 5;

- c) la promozione, l'informazione e l'assistenza in favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, in particolare nell'ambito dei settori dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni, dei trasporti, del commercio, delle assicurazioni e del credito.
3. Nel programma possono essere previsti interventi da attuare congiuntamente tra più Regioni sia per realizzare un unico intervento sia con riferimento a più interventi distinti da realizzare nei rispettivi territori.
4. Ciascuna Regione presenta un solo programma, articolato secondo moduli funzionali in base alle disponibilità finanziarie di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
5. I programmi, prima della presentazione, devono essere approvati con atto della Regione proponente. Dall'atto deve risultare il riferimento esplicito al programma e al presente decreto.
6. La Regione prima dell'approvazione del programma attiva le opportune forme di consultazione con l'organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori, ove previsto dalla normativa regionale ed effettivamente costituito, o altre forme di consultazione con le associazioni dei consumatori riconosciute presenti sul territorio, garantendo in ogni caso adeguata pubblicità all'iniziativa.

Art. 5

Contenuto dei Programmi

1. Il programma, articolato per moduli funzionali, comprensivo delle informazioni relative agli interventi di cui si compone, redatto sulla base del modello allegato (Mod. 2), deve essere trasmesso all'Ufficio competente nei termini stabiliti dall'articolo 8, comma 1.
2. Il programma deve contenere:
 - a) il riferimento al decreto di ripartizione 2010 e al presente decreto di attuazione;
 - b) l'indicazione del responsabile della realizzazione del programma;
 - c) l'indicazione dell'atto di approvazione del programma;
 - d) le modalità di imputazione al bilancio della Regione, nel primo esercizio utile in relazione all'effettiva disponibilità delle risorse, della somma assegnata provvisoriamente a ciascuna Regione;
 - e) l'attestazione dell'immediata eseguibilità del programma, subordinatamente alla comunicazione di positiva valutazione di cui all'articolo 9, comma 4 ed alla comunicazione di cui all'art. 9, comma 5;
 - f) l'oggetto del programma, gli obiettivi e le finalità;
 - g) il costo totale del programma comprensivo delle spese relative alla Commissione di verifica di cui all'art. 12;
 - h) gli interventi attraverso i quali realizzare il programma;
 - i) la previsione dei costi totali per intervento con l'indicazione delle risorse finanziarie da assegnare a ciascuno di essi;
 - j) il dettaglio dell'eventuale apporto di ulteriori risorse al programma da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari;

- k) le modalità e i termini per la nomina della Commissione di verifica di cui all'articolo 12 e per la determinazione dei relativi oneri di spesa;
- l) la descrizione delle modalità di individuazione dei soggetti attuatori, di cui all'articolo 6;
- m) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ovvero gli specifici riferimenti normativi da cui si evincono tali modalità;
- n) le modalità e i tempi di effettuazione dell'attività di monitoraggio da parte del soggetto beneficiario;
- o) i criteri per la verifica dei risultati, a garanzia della reale utilità delle iniziative per il consumatore.

3. Relativamente a ciascun intervento indicato nei programmi si deve altresì fornire:

- a) la descrizione dell'oggetto, degli obiettivi e delle finalità;
- b) l'indicazione dei soggetti attuatori;
- c) l'indicazione dell'ambito territoriale interessato;
- d) la durata;
- e) il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti necessari e delle modalità di realizzazione;
- f) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione;
- g) il piano finanziario e il quadro economico delle spese previste, secondo i criteri di cui all'art.7, con l'indicazione della eventuale percentuale di cofinanziamento;
- h) l'indicazione dei criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento;
- i) la previsione di eventuali accordi o intese tra le Regioni per la realizzazione di interventi congiunti ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
- l) l'indicazione del coinvolgimento nella realizzazione degli interventi di Comuni e/o Camere di commercio ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto di ripartizione 2010;

Art. 6

Soggetti attuatori

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b), del decreto di ripartizione 2010, gli interventi di ciascun programma possono essere realizzati direttamente dalle Regioni o, in tutto o in parte, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori presenti sul territorio nel quale si realizza il programma, riconosciute in base alla normativa delle rispettive Regioni. Solo in mancanza della predetta normativa, i programmi possono essere realizzati in collaborazione con le Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo.

2. I rapporti di collaborazione con le associazioni dei consumatori sono regolati dalle Regioni attraverso apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti: le attività, l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità di collaborazione, la durata, con la specificazione del termine iniziale e finale, i requisiti per la realizzazione dei singoli interventi, le modalità di monitoraggio nonché di rendicontazione delle spese.

Art. 7
Spese ammissibili

1. Fatta salva l'eventuale diversa disciplina relativamente alle ulteriori risorse destinate al programma da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, sono ammissibili al finanziamento di cui al presente decreto le seguenti categorie di spesa sostenute dal soggetto attuatore:

a) *spese per macchinari, attrezzature, prodotti*: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di prodotti specifici per l'intervento;

b) *spese per acquisizione di servizi* relativi a:

- 1) realizzazione di appositi programmi informatici per l'intervento;
- 2) iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento realizzato;
- 3) pubblicità, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;
- 4) consulenze professionali, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo di livello universitario e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi *curricula* che devono risultare agli atti;

c) *costi* sostenuti dalle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, relativi al personale dipendente e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato nonché il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto con esclusione delle prestazioni professionali di cui alla lettera b);

d) oneri relativi al *compenso* per i membri *della Commissione* di verifica di cui all'articolo 12;

e) *Spese generali*: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla precedente lettera c), e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in misura pari al 30% della quota di finanziamento inferiore a €200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di finanziamento da €200.000,00 a €300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di finanziamento superiore a €300.000,00.

2. Le spese ammissibili devono essere sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto di cui all'art.8, comma 1, e anteriormente al termine di cui all'articolo 11 nonché essere direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi previsti nel programma. Le spese sostenute dalle associazioni in qualità di soggetti attuatori dei singoli interventi devono essere rendicontate al soggetto beneficiario e devono essere da questi accertate e liquidate nei limiti dell'importo stabilito per ciascun intervento in base alle disposizioni contabili vigenti in ciascuna Regione.

3. I professionisti prestatori di consulenze ai sensi del comma 1, lettera b), non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto attuatore o presso il soggetto beneficiario né essere loro dipendenti.

4. In relazione ai costi del personale di cui al comma 1, lettera c), le spese non devono superare le

retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.

5. Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno recare, in modo chiaro e leggibile, una dicitura del seguente tenore: *"realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento 2010 della Regione con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico"*, pena la non ammissibilità delle spese suddette.

6. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti attuatori le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.

7. Sui titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, deve essere apposta, in modo chiaro ed indelebile la seguente dicitura: *"Spesa relativa all'intervento del programma generale della Regione finanziato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del D.M.28/05/2010"*.

Art. 8

Termini e modalità per la presentazione dei programmi

1. I programmi, redatti secondo quanto stabilito dall'art. 5, unitamente alla domanda di ammissione al finanziamento e alla relativa richiesta di erogazione della prima quota, possono essere presentati, secondo lo schema di cui all'allegato (Mod.1), a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero ed entro e non oltre il 22 ottobre 2010. Dell'avvenuta pubblicazione è comunque data diretta e tempestiva comunicazione a tutte le Regioni.

2. Alla domanda di ammissione al finanziamento, deve essere allegata, unitamente al programma, copia dell'atto di approvazione del programma stesso da parte del soggetto beneficiario.

3. Per la determinazione della data di presentazione del programma fa fede il timbro postale di spedizione, ovvero, nel caso di presentazione a mano, il timbro apposto all'atto del ricevimento.

4. Ogni plico deve recare la dicitura: "legge n. 388/2000, articolo 148, comma 1 - Iniziative delle Regioni a vantaggio dei consumatori - Anno 2010".

5. I programmi, comprensivi della domanda di finanziamento e degli allegati, devono essere inviati a mezzo raccomandata A/R ovvero presentati a mano al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIII - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma.

Art. 9

Modalità e termini per l'istruttoria

1. L'ufficio competente entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione, verifica la completezza della documentazione prodotta dal soggetto beneficiario e riscontra la rispondenza del programma ai sensi degli articoli 4 e 5.

2. L'ufficio competente può richiedere, anche tramite fax o altri strumenti di comunicazione, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata.

3. Il soggetto beneficiario deve ottemperare alla richiesta di cui al comma 2 facendo

pervenire gli elementi richiesti nei termini stabiliti nella richiesta stessa e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

4. L'ufficio competente terminata l'istruttoria, comunica al soggetto beneficiario gli esiti dell'istruttoria.

5. La Direzione Generale approva i programmi dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario. Con successivi provvedimenti, sulla base delle risorse riassegnate ed effettivamente rese disponibili sul capitolo n. 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà ai conseguenti impegni di spesa e all'erogazione del finanziamento, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.

Art. 10

Stato di avanzamento dei programmi

1. Ciascun soggetto beneficiario trasmette all'Ufficio competente due relazioni semestrali sulle attività svolte e i costi sostenuti, con riferimento agli interventi del programma ammesso, a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione al finanziamento, ai sensi dell'art.9, comma 5, dando altresì conto del monitoraggio effettuato.

2. Unitamente alla relazione sullo stato di avanzamento del programma relativa al primo semestre, il soggetto beneficiario trasmette copia delle convenzioni di cui all'art. 6 comma 2, nonché copia degli atti che disciplinano il coinvolgimento dei Comuni e delle Camere di commercio nella realizzazione del programma.

3. Le relazioni semestrali sullo stato di avanzamento del programma di cui al comma 1 devono essere predisposte utilizzando il modello (Mod. 3) allegato al decreto e sottoscritto dal responsabile del programma.

Art. 11

Termine per la realizzazione dei programmi

1. Gli interventi previsti e finanziati in ciascun modulo del programma devono essere completati e rendicontati, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione al finanziamento ai sensi dell'art. 9, comma 5.

2. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'art. 9, comma 5, il soggetto beneficiario comunica all'ufficio competente, l'avvio delle attività.

3. Le variazioni dei termini di realizzazione di ciascun intervento, che rientrino nel termine di cui al comma 1, devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio competente.

4. In deroga al termine di cui al comma 1 può essere concessa, per cause sopravvenute non imputabili all'inerzia della Regione interessata, una proroga per un periodo massimo di sei mesi, purché la relativa richiesta motivata sia presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1. Con la medesima istanza ed entro il medesimo termine possono inoltre essere motivate richieste variazioni compensative delle risorse destinate a ciascun intervento, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento concesso al programma.

Art. 12
Commissione di verifica

1. Al fine di verificare la realizzazione di ciascun programma, ogni Regione nomina una Commissione di verifica, composta da un rappresentante della Regione e da un rappresentante designato dalla Direzione Generale.
2. La Commissione effettua la verifica di cui al comma 1, nell'ultimo semestre di realizzazione del programma e comunque entro e non oltre il termine di cui all'art. 11, comma 1 e redige un apposito verbale che trasmette tempestivamente all'ufficio competente.
3. La Direzione Generale può fornire con proprie circolari alle Regioni indicazioni circa il contenuto minimo di tali verifiche ai fini dei successivi adempimenti di competenza.
4. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica sono a carico del programma finanziato e sono determinati ed indicati nel programma stesso.
5. L'ammontare del compenso di ciascun componente della Commissione, fatta salva la eventuale diversa disciplina regionale per il rappresentante della Regione, è forfettario e comprensivo di eventuali spese di missione ed è determinato di norma fra lo 0,30 % e lo 0,70 % del finanziamento concesso, comunque in misura non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 5.000,00.

Art. 13
Erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, è effettuata, con riferimento ai singoli moduli funzionali, dall'Ufficio competente secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 60% dell'importo del finanziamento assegnato ai sensi dell'art. 9, comma 5;
 - b) la restante quota, a saldo, previa richiesta del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod. 4), e a seguito della procedura descritta ai commi successivi.
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro e non oltre 30 giorni dal termine previsto dall'articolo 11 comma 1 o del maggior termine nel caso di proroga prevista dall'art. 11, comma 4, la documentazione finale, redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod. 4), sottoscritta dal responsabile del programma, concernente:
 - a) una relazione, che specifichi lo stato di completamento degli interventi e del programma, i dati a consuntivo di quanto previsto nel programma per ciascun intervento realizzato, il dettaglio degli interventi realizzati, l'analisi dei risultati ottenuti per singolo intervento, le verifiche e i monitoraggi effettuati;
 - b) una dichiarazione per ciascun intervento in cui sia evidenziata l'avvenuta rendicontazione delle spese da parte delle associazioni dei consumatori in qualità di soggetti attuatori, l'accertamento da parte del soggetto beneficiario delle spese sostenute e la loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7;
 - c) la dimostrazione dell'avvenuta liquidazione delle spese di realizzazione degli interventi, mediante la trasmissione di copia dei relativi mandati di pagamento da parte del soggetto beneficiario, compresa copia dei mandati di pagamento del compenso della commissione di cui all'articolo 12.
3. L' Ufficio competente, previo accertamento della completezza della documentazione trasmessa

dal soggetto beneficiario, ne verifica la rispondenza ai sensi degli articoli 4 e 5 e, anche sulla base delle risultanze del verbale di verifica redatto dalla Commissione di cui all'articolo 12, accerta la conformità degli interventi realizzati agli obiettivi e alle finalità del relativo programma ammesso al finanziamento. L'ufficio competente determina, quindi, l'ammontare delle spese ammissibili e procede a definire l'importo del finanziamento che, in ogni caso, non può essere superiore all'importo concesso in via provvisoria ed impegnato ai sensi dell'art. 2, comma 2.

4. Qualora l'importo, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, le somme in eccesso, dandone contestuale comunicazione al Ministero.

5. Sulla base degli esiti delle attività previste ai commi 3 e 4, l'Ufficio competente adotta il provvedimento avente ad oggetto la valutazione della documentazione finale presentata dal soggetto beneficiario e, se del caso, con decreto del Direttore Generale è disposta l'ammissione definitiva a finanziamento e l'erogazione del saldo, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.

Art. 14

Revoche

1. Il Ministero procede, a seconda dei casi, alla revoca totale o parziale del finanziamento corrisposto per l'intero programma o per il singolo intervento, con il conseguente obbligo da parte del soggetto beneficiario alla restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme indebitamente già ricevute, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nei seguenti casi:

- a) mancato inizio dell'attività di ciascun intervento previsto entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione a finanziamento del programma ai sensi dell'art. 9, comma 5;
- b) mancata trasmissione nei termini della completa documentazione prevista dall'articolo 13, comma 2, o eventuale negativa valutazione anche a seguito delle verifiche di cui all'art. 12;
- c) mancato completamento degli interventi finanziati inseriti nel programma ammesso, entro il termine fissato dall'articolo 11. In particolare, è prevista la revoca del finanziamento relativo all'intero importo dell'intervento, qualora lo specifico intervento non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al finanziamento o rimodulata ai sensi dell'articolo 11, comma 4, che ai risultati previsti, ovvero la revoca del finanziamento corrisposto per l'intero programma qualora il programma nel suo complesso non risulti realizzato almeno per il 50%, sia con riferimento alla spesa ammessa al finanziamento che ai risultati previsti.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Con le medesime modalità previste all'art. 4 comma 1 del decreto di ripartizione 2010 si provvede all'eventuale ripartizione fra le Regioni:
 - a) degli importi complessivamente assegnati per l'anno 2010 per i quali non siano presentati da parte delle Regioni interessate programmi generali di intervento o i relativi impegni siano comunque rinunciati o revocati entro l'esercizio 2010;

- b) ulteriori risorse residue, che risultino impegnate per gli esercizi precedenti a favore delle medesime regioni, e disponibili successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Le Regioni, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'ufficio competente relativa all'ammontare delle ulteriori risorse assegnate, trasmettono le conseguenti integrazioni al programma approvato, che possono riguardare nuove attività, potenziamento delle attività già previste o maggiore durata delle stesse.
3. La Direzione Generale, riscontrata la rispondenza delle integrazioni al programma approvato, procede ai sensi dell'art. 9 comma 5.

Roma, 6 agosto 2010

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



	n. 1	n. 2	n. 3	n. 4
Regioni	Riparto DM 28 maggio 2010	TOTALE ripartizione programmatica aggiornata	di cui, somme già impegnate e utilizzabili per il I modulo	somme programmabili per il II modulo
Abruzzo	€ 344.666,00	€ 352.807,53	€ 158.228,40	€ 194.579,12
Basilicata	€ 202.160,00	€ 206.935,33	€ 92.807,20	€ 114.128,13
Calabria	€ 473.827,00	€ 485.019,48	€ 217.522,86	€ 267.496,62
Campania	€ 1.202.756,00	€ 1.231.166,87	€ 552.157,54	€ 679.009,33
Emilia Romagna	€ 920.119,00	€ 941.853,57	€ 422.405,48	€ 519.448,09
Friuli Venezia Giulia	€ 324.761,00	€ 332.432,33	€ 149.090,20	€ 183.342,12
Lazio	€ 1.167.130,00	€ 1.194.699,31	€ 535.802,24	€ 658.897,08
Liguria	€ 398.389,00	€ 407.799,53	€ 182.891,16	€ 224.908,37
Lombardia	€ 1.955.776,00	€ 2.001.974,30	€ 897.851,51	€ 1.104.122,78
Marche	€ 389.680,00	€ 398.884,82	€ 178.893,20	€ 219.991,62
Molise	€ 150.361,00	€ 153.912,74	€ 69.027,11	€ 84.885,63
Piemonte	€ 938.215,00	€ 960.377,02	€ 430.712,93	€ 529.664,09
Puglia	€ 870.695,00	€ 891.262,08	€ 399.715,74	€ 491.546,34
Sardegna	€ 409.133,00	€ 418.797,33	€ 187.823,71	€ 230.973,62
Sicilia	€ 1.054.256,00	€ 1.079.159,07	€ 483.984,49	€ 595.174,58
Toscana	€ 799.442,00	€ 818.325,98	€ 367.005,13	€ 451.320,85
Umbria	€ 260.294,00	€ 266.442,52	€ 119.494,90	€ 146.947,62
Valle D'Aosta	€ 113.264,00	€ 115.939,46	€ 51.996,82	€ 63.942,64
Veneto	€ 1.025.076,00	€ 1.049.289,80	€ 470.588,71	€ 578.701,09
Totale	€ 13.000.000,00	€ 13.307.079,07	€ 5.967.999,33	€ 7.339.079,74